

# D.P.C.M. 18 OTTOBRE 2020

Disposizioni in vigore  
dal 19/10/2020 al 13/11/2020

**UNISIN**  
UNITÀ SINDACALE  
FALCRI · SILCEA · SINFUB



*Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;

Il Dpcm stabilisce che



«Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare **SITUAZIONI DI ASSEMBRAMENTO**, può essere disposta la **CHIUSURA AL PUBBLICO**, dopo le ore **21.00**»



**SEMPRE POSSIBILE ACCESSO E DEFLUSSO:**

- AGLI ESERCIZI COMMERCIALI
- ALLE ABITAZIONI PRIVATE

Le attività dei servizi di ristorazione sono **CONSENTITE**:

- ➔ Con **CONSUMO AL TAVOLO** dalle ore **5.00** sino alle ore **24.00** con un massimo di **6 persone** per tavolo
- ➔ **SENZA** consumo al tavolo, sino alle ore **18.00**
- ➔ Consegne **a domicilio SENZA VINCOLO** di orario
- ➔ **ASPORTO CONSENTITO FINO ALLE ORE 24**



## PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le riunioni si devono svolgere in modalità a distanza  
(salvo la sussistenza di motivate ragioni)



## RACCOMANDAZIONE

«è fortemente raccomandato  
svolgere anche le riunioni  
private in modalità a distanza»



## CONVEGNI E CONGRESSI

Sono sospesi tutti i convegni e le attività congressuali ad eccezione di quelle svolte con modalità a distanza

## SAGRE E FIERE DI COMUNITÀ

**Ammesse** le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale



## Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado

- ➔ Incremento ricorso alla **didattica digitale** integrata
- ➔ **Rimodulazione** degli orari di ingresso (consentito dalle 9.00)
- ➔ Possibilità di utilizzare **turni pomeridiani**




## UNIVERSITÀ

«Organizzazione della didattica e delle attività curriculari **in presenza e a distanza** in funzione delle esigenze formative»

# STOP

«L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli **sport di contatto** sono consentite **solo in forma individuale** e **non sono consentite gare e competizioni**»



Sono «**sospese** tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere **ludico-amatoriale**»